



Oggetto: concorso per attività di tutorato – esclusione di anzianità e titoli dai criteri di valutazione – contraddizione rispetto alla finalità - non sussiste.

1. Il dr. ... Omissis ... proponeva istanza al Garante con doglianze relative al “Concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di *tutor*, riservato alle categorie di studenti e dottorandi di cui al successivo articolo 2, per la realizzazione, per l’A.A. 2014/2015, di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei primi anni dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della dispersione studentesca”, indetto con DR n. 93247/2014.

In particolare, il ricorrente chiedeva che fosse riconsiderato il suo piazzamento al ... Omissis ... posto della graduatoria così argomentando:

a) “considerate le finalità del bando, espresse nell’articolo 5 - *Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività* - in relazione alle attività da svolgere, e l’esperienza pregressa del sottoscritto comunicata sia attraverso il CV che il colloquio, appare alquanto rilevante che non si sia tenuto conto dei trascorsi professionali dei candidati”;

b) “considerando le finalità del bando funzionali alla non dispersione studentesca, ritengo che tale obiettivo sia stato disatteso, dando maggiori possibilità a chi, per precedenza anagrafica, si trova agli inizi del percorso accademico e a scapito di chi invece si trova in un momento di perfezionamento degli studi e vicino all’entrata nel mondo del lavoro”.

2. Il Garante, letti gli atti e assunte opportune informazioni, osserva quanto segue.

A) Il Bando *de quo* era così redatto:

Art. 1 - Indizione

1. È indetto un bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di *tutor*, riservato alle categorie di studenti e



dottorandi di cui al successivo articolo 2, per la realizzazione, per l'A.A. 2014/2015, di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei primi anni dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della dispersione studentesca.

Omissis

2. I candidati saranno valutati sulla base, rispettivamente, dei seguenti parametri:

a) studenti iscritti alle lauree magistrali e al dottorato di ricerca

1) voto di laurea

- punti 15 per voto pari a 110/110
- punti 12 per voto compreso fra 110/110 e 105/110
- punti 10 per voto compreso fra 104/110 e 100/100
- punti 8 per voto compreso fra 95/110 e 99/110

b) studenti iscritti alle lauree magistrali a ciclo unico

2) coefficiente di merito: numero dei crediti acquisiti alla data di scadenza del presente bando in riferimento al numero di anni di permanenza all'università ovvero, detto C il numero dei cfu, 60 il numero di cfu previsti per ciascun anno di corso e I il numero di anni di permanenza all'università, $C/(60 \times I)$

- punti 15 per coefficiente $>1,00$
- punti 12 per coefficiente compreso fra 1,00 e 0,90
- punti 10 per coefficiente compreso fra 0,89 e 0,80
- punti 8 per coefficiente compreso fra 0,79 e 0,70

c) studenti iscritti alle lauree magistrali, alle lauree magistrali a ciclo unico e al dottorato di ricerca

3) colloquio finalizzato a valutare le caratteristiche, capacità e motivazioni dei candidati. Il punteggio per il colloquio varia da un minimo di 18 a un massimo di 30 punti. Le date dei colloqui saranno comunicate sul sito di Ateneo www.unifi.it percorso *Studenti/borse e incentivi/assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato* a partire dal 23 dicembre p.v..

3. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato in possesso di minore età anagrafica.

B) La scelta dei criteri in base ai quali selezionare i candidati rientra nei poteri discrezionali della P.A. L'esercizio di tale discrezionalità è certamente sindacabile, nei limiti posti dalla giurisprudenza giurisdizionale amministrativa, ma nel caso in esame i criteri di scelta previsti nel bando non sembrano assolutamente configurare quella illogicità radicale che vi ravvisa il ricorrente e che vizierebbe il bando e il concorso stesso.

I criteri di selezione del bando, infatti, hanno riguardo ad aspetti come il merito, il voto di laurea e soprattutto il colloquio, che sono senza dubbio coerenti con il fine di valutare le qualità e le attitudini dei concorrenti. In particolare, poi, le attribuzioni del



punteggio ai candidati a seguito dei colloqui rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione: esse potrebbero essere oggetto di verifica ed eventuale censura soltanto quando ne venissero denunciate e accertate manifeste irragionevolezza, che qui però non sono state dedotte.

Quanto ad anzianità, titoli ed esperienza pregressa, si tratta di possibili e frequenti criteri nei concorsi, ma non sono certamente obbligatori né gli unici ad essere dotati di legittimità. Del resto, in questo tipo di concorsi l'anzianità entra in gioco *solo a parità di punteggio* e il fatto che sia considerata in favore dei più giovani anagraficamente, si ripete solo quando vi sia *parità di punteggio*, persegue uno scopo che appare comunque lecito e degno di tutela, come quello di consentire esperienze lavorative ai più giovani che altrimenti rischierebbero di essere costantemente esclusi a favore dei più anziani. Non a caso criteri come quelli del bando esaminato sono presenti in molti bandi universitari di tipo analogo.

In conclusione, dunque, il Garante non ravvisa profili di scorrettezza nel bando in esame e nelle operazioni di concorso di cui all'istanza e pertanto non ritiene fondata le doglianze del ricorrente.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessato.

Firenze, 2 marzo 2015

Il Garante dei diritti dell'Università di

Dott. Giampaolo Muntoni